Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 154

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 5 luglio 1952

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Il Presidente della Repubblica ha ricevuto oggi alle ore 10,30 al Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il signor Tran Van Don, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario del Vietnam.

Roma, addì 19 giugno 1952

(2981)

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 27 *ottobre* 1951
registrato alla Corte dei conti il 6 *febbraio* 1952
registro Presidenza n. 59, *foglio n.* 31

MEDAGLIA D'ORO

In commutazione della medaglia d'argento concessa con decreto del Capo provvisorio dello Stato 14 giugno 1947, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1947, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 332:

VIGORELLI Adolfo di Ezio e di Fugazza Ida, da Milano, classe 1921, sottotenente di complemento, partigiano combattente (*alla memoria*). — Giovane ufficiale di complemento, combatteva subito dopo l'armistizio in Milano. Individuato dalla polizia nazifascista riparava in Svizzera ma presto, insofferente di inazione rientrava col fratello in patria in zona occupata dal nemico mentre si stava svolgendo un duro rastrellamento. Partecipava alla guerra partigiana distinguendosi in numerose e rischiose azioni per alto ardimento, sprezzo del pericolo e capacità di comando. In dieci giorni di aspra peregrinazione in zone impervie, prodigava instancabilmente il suo inesauribile entusiasmo ad animare i compagni come lui sfiniti dai combattimenti e delle privazioni. Nel corso di un duro combattimento sostenuto in tragiche condizioni, sfuggito con pochi animosi all'accerchiamento nemico, si portava in aiuto del fratello precipitato in un burrone e, dopo averne pietosamente composta la salma, vincendo lo strazio del suo animo, riprendeva la marcia. Sorpreso dall'avversario, con i propri uomini stremati di forze e privi di munizioni, vista vana ogni ulteriore resistenza, piuttosto che arrendersi, si faceva incontro al nemico affrontando da prode morte sicura. Caduto ferito, incitava i compagni alla lotta ed esalava l'ultimo respiro sotto nuovi colpi dell'avversario. Nobile esempio di ardimento e di elevato spirito patriottico. — Valgrande-Ossola, 22 giugno 1944.

(2536)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1951, n. 1838.

Modificazione all'art. 15 dello statuto del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia, approvato con decreto luogotenenziale 2 novembre 1945, n. 900.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 18 ottobre 1934, n. 2111, concernente l'erezione in ente morale del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia;

Visto il decreto luogotenenziale 2 novembre 1945, n. 900, concernente l'approvazione del nuovo statuto del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1948, n. 580, concernente modificazione degli articoli 14 e 15 dello statuto del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia;

Ritenuta la necessità di aumentare le quote sociali mensili del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia per adeguarle alle necessità in atto;

Vista la nota 22 giugno 1951, n. 601, del commissario straordinario del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

Nello statuto del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia, approvato con decreto luogotenenziale 2 novembre 1945, n. 900, l'art. 15, già modificato con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1948, n. 580, è sostituito dal seguente:

« Art. 15. — 2. Quote sociali:

La quota sociale mensile è:

a) per i soci effettivi e ufficiali di complemento di prima nomina non residenti in Roma e per quelli residenti in Roma che siano soci d'obbligo di altri Circoli militari:

ufficiali inferiori . . . . L. 30
ufficiali superiori . . . . » 50
ufficiali generali e ammiragli . . . » 80

b) per i soci effettivi e ufficiali di complemento di prima nomina residenti in Roma e che non siano soci d'obbligo di altri Circoli militari:

ufficiali inferiori . . . . L. 60
ufficiali superiori . . . . » 100
ufficiali generali e ammiragli . . . » 160

c) per i soci vitalizi . . . . » 70
d) per i soci temporanei . . . . . . » 140

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1952
Atti del Governo, registro n. 54, *foglio n.* 109. — FRASCA

LEGGE 13 giugno 1952, **n. 696.**

Approvazione ed esecuzione degli scambi di Note tra l'Italia e il Canadà relativi allo sblocco dei beni italiani nel Canadà, effettuati ad Ottawa il 20 settembre 1951.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono approvati gli scambi di Note tra l'Italia e il Canadà relativi allo sblocco dei beni italiani nel Canadà, effettuati ad Ottawa il 20 settembre 1951.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli scambi di Note suddetti.

Art. 3.

All'onere derivante dall'esecuzione della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti iscritti al capitolo 479 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1951-1952.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 giugno 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Scambi di Note tra l'Italia e il Canadà relativi allo sblocco dei beni italiani nel Canadà

Ottawa, September 20, 1951

Excellency,

In order to reach a final settlement, in a spirit of mutual understanding, of matters still pending between Italy and Canada as a result of the Peace Treaty of February 10, 1947, it is proposed that the following agreement be entered into between the Governments of Canada and Italy:

Article 1

The Italian Government shall, as soon as this Agreement has been approved by the Italian Parliament, pay to the Canadian Government a lump-sum of 290 million lire, for unrestricted use in Italy in the satisfaction of all Canadian claims under the Peace Treaty of February 10, 1947, with the exception of:

(*a*) Debts and bonds referred to in Article 2 of this Agreement;

(*b*) The claims of Aluminium Limited or its Italian subsidiaries and of the Sir Alexander Mackenzie estate, which will be dealt with separately in accordance with the relevant provisions;

(*c*) Claims which might have arisen under paragraph 6 of Article 78 of the said Peace Treaty.

Such payement shall free the Italian Government of any responsibility towards the Government of Canada and Canadian nationals (individuals, corporations and associations) as regards the above-mentioned claims, excepting those mentioned in (*a*), (*b*) and (*c*) above. This sum, as well as any compensation paid by the Canadian Government to any of its claimants, shall be exempt from any deductions, taxes or other charges imposed by the Italian Government.

Article 2

Debts and bonds owing by the Italian Government and Italian nationals (individuals, corporations and associations) to the Canadian Government and Canadian nationals (individuals, corporations and associations), incurred before September 15, 1947, and referred to in Article 81 of the said Treaty, shall also be paid according to the respective rights of creditors and debtors, and in accordance with the contracts, deeds or relevant documents, in the currency originally stipulated wich shall be made available to the debtors by the Italian Government for the purpose of such payment. The provisions of this Article shall also apply to Canadian claims against corporations or associations having « siege social » in the free territory of Trieste, within the limits of pratical possibilities.

Article 3

Upon the signing of this Agreement, the Canadian Government will announce in the Canada Gazette the release of all the Italian assets sequestered, seized by or under the control of the Canadian Custodian, the actual release to start immediately and to be effected upon individual application, and to be terminated in the shortest possible time; the Canadian Government taking all necessary measures to this effect.

Article 4

In the case of a dispute arising between the two Governments as to the interpretation and application of this Agreement, which cannot be settled through normal diplomatic channels, such dispute shall be submitted to a neutral arbitrator jointly appointed by the two Government, and, failing agreement, by the Secretary General of the United Nations, and the decision of such arbitrator shall be accepted by both Governments as final and binding.

The cost of arbitration shall be borne in equal shares by the two Governments.

If the Government of Italy accepts these poposals, it is suggested that this note and Your Excellency's reply should be regarded as constituting an agreement between our two Governments.

Accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

L. B. PEARSON
Secretary of State for External Affairs

His Excellency the Hon. Alcide DE GASPERI
Minister of Foreign Affaires of Italy
at 5 Blackburn Avenue — OTTAWA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Ottawa, September 20, 1951

Sir,

I have the honour to acknowledge receipt of your note of September 20th, 1951 the text of which is transcribed hereafter:

« In order to reach a final settlement, in a spirit of mutual understanding, of matters still pending between Italy and Canada as a result of the Peace Treaty of February 10, 1947, it is proposed that the following agreement be entered into between the Governments of Canada and Italy:

Article 1

The Italian Government shall, as soon as this Agreement has been approved by the Italian Parliament, pay to the Canadian Government a lump-sum of 290 million lire, for unrestricted use in Italy in the satisfaction of all Canadian claims under the Peace Treaty of February 10, 1947, with the exception of:

(*a*) Debts and bonds referred to in Article 2 of this Agreement;

(*b*) The claims of Aluminium Limited or its Italian subsidiaries and of the Sir Alexander Mackenzie estate, which will be dealt with separately in accordance with the relevant provisions;

(*c*) Claims which might have arisen under paragraph 6 of Article 78 of the said Peace Treaty.

Such payement shall free the Italian Government of any responsibility towards the Government of Canada and Canadian nationals (individuals, corporations and associations) as regards the above-mentioned claims, excepting those mentioned in (*a*), (*b*) and (*c*) above. This sum, as well as any compensation paid by the Canadian Government to any of its claimants, shall be exempt from any deductions, taxes or other charges imposed by the Italian Government.

Article 2

Debts and bonds owing by the Italian Government and Italian nationals (individuals, corporations and associations) to the Canadian Government and Canadian nationals (individuals, corporations and associations), incurred before September 15, 1947, and referred to in Article 81 of the said Treatry, shall also be paid according to the respective rights of creditors and debtors, and in accordance with the contracts, deeds or relevant documents, in the currency originally stipulated wich shall be made available to the debtors by the Italian Government for the purpose of such payment. The provisions of this Article shall also apply to Canadian claims against corporations or associations having « siege social » in the free territory of Trieste, within the limits of pratical possibilities.

Article 3

Upon the signing of this Agreement, the Canadian Government will announce in the Canada Gazette the release of all the Italian assets sequestered, seized by or under the control of the Canadian Custodian, the actual release to start immediately and to be effected upon individual application, and to be terminated in the shortest possible time; the Canadian Government taking all necessary measures to this effect.

Article 4

In the case of a dispute arising between the two Governments as to the interpretation and application of this Agreement, which cannot be settled through normal diplomatic channels, such dispute shall be submitted to a neutral arbitrator jointly appointed by the two Government, and, failing agreement, by the Secretary General of the United Nations, and the decision of such arbitrator shall be accepted by both Governments as final and binding.

The cost of arbitration shall be borne in equal shares by the two Governments ».

I have the honour to inform you that the Italian Government accepts these proposals and that therefore your note and this reply are regarded as constituting an agreement between our two Governments.

Accept, Sir, the assurances of my highest consideration.

A. De Gasperi
Minister of Foreign Affairs of Italy

The Hon. L. B. Pearson
Secretary of State for External Affairs — Ottawa

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
De Gasperi

Ottawa, 20 Septembre 1951

Monsieur le Ministre,

En me référant à l'accord intervenu entre le Gouvernement italien et le Gouvernement canadien, relatif au règlement des questions encore en suspens entre l'Italie et le Canada, découlant du Traité de Paix du 10 février 1947, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le Gouvernement italien sera reconnaissant au Gouvernement canadien de lui fournir en temps opportun la liste des biens libérés par lui, et la liste des biens non réclamés. Pour ce qui est de ces dernier biens, le Gouvernement italien est désireux d'examiner avec le Gouvernement canadien, les mesures propres à retrouver les ayants droits de ces biens ou à en disposer d'une façon définitive. De son côté, le Gouvernement italien est disposé à offrir au Gouvernement canadien de l'aider à retrouver les débiteurs éventuels, soit du Gouvernement canadien, soit de ses ressortissants.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

A. De Gasperi
Ministre des Affaires Etrangères d'Italie

A l'hon. L. B. Pearson
Secrétaire d'Etat pour les Affaires Extérieures
Ottawa

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
De Gasperi

Ottawa, le 20 Septembre 1951

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre que Votre Excellence a bien voulu m'adresser ce jour, relativement à l'accord intervenu entre le Gouvernement

italien et le Gouvernement canadien, en ce qui concerne les questions encore en suspens entre le Canada et l'Italie, découlant du Traité de Paix du 10 février 1947.

Le Gouvernement canadien fournira, en temps opportun, au Gouvernement italien la liste des biens libérés par lui, et la liste des biens non réclamés. Pour ce qui est de ces derniers biens, le Gouvernement canadien et le Gouvernement italien examineront ensemble les mesures propres à retrouver les ayants droit de ces biens ou à en disposer d'une façon définitive.

Par ailleurs, le Gouvernement canadien accueille volontiers la proposition du Gouvernement italien de l'aider à retrouver les débiteurs éventuels, soit du Gouvernement canadien, soit de ses ressortissants.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

L. B. PEARSON
Secrétaire d'Etat aux Affaires Extérieures

Son Excellence l'Hon. Alcide DE GASPERI
Ministre des Affaires Etrangères de l'Italie
à 5 Avenue Blackburn — OTTAWA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

LEGGE 13 giugno 1952, n. 697.
Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Gran Bretagna, che regola il commercio dei prodotti medicinali, concluso a Roma il 21 marzo 1940.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato l'Accordo tra l'Italia e la Gran Bretagna regolante il commercio dei prodotti medicinali, concluso a Roma il 21 marzo 1940.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 giugno 1952

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Accordo tra il Regno d'Italia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord regolante il commercio dei prodotti medicinali.

Il Governo italiano e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord riconoscendo la necessità di stabilire le norme da applicare, dal punto di vista sanitario, alla importazione dei prodotti medicinali ed in particolare delle specialità medicinali dal Regno Unito in Italia e dall'Italia nel Regno Unito in sostituzione delle disposizioni contenute nello scambio di Note 9 luglio 1907 fra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue:

1° Il Governo italiano consente che i prodotti medicinali e le specialità medicinali originarie o provenienti dal Regno Unito siano ammesse senza limiti nel Regno, a condizione però che siano osservate le disposizioni e le condizioni generali stabilite dalla legislazione italiana.

2° Il Governo del Regno Unito consente che i prodotti medicinali e le specialità medicinali originarie o provenienti dall'Italia siano ammessi senza limiti nel Regno Unito a condizione però che siano osservate le disposizioni e le condizioni generali stabilite dalla legislazione del Regno Unito.

3° I medicinali importati da uno dei due Paesi nell'altro non saranno sottoposti, dopo la loro importazione, a un trattamento meno favorevole di quello accordato ai medicinali e specialità di produzione nazionale.

4° I sieri, i vaccini, i virus, le tossine, i prodotti biologici e i prodotti similari nonchè i prodotti opoterapici sono soggetti esclusivamente alle disposizioni legislative che sono già, o che saranno in vigore in ciascuno dei due Paesi.

5° Ciascuna delle due Parti contraenti si riserva il diritto in casi eccezionali, presentandosi la necessità di proteggere la sanità pubblica, di vietare l'importazione dei prodotti formanti oggetto del presente Accordo. Immediata notizia di tale proibizione deve essere inviata all'altro Governo contraente.

6° Sarà concesso il termine di un anno alle Ditte italiane o inglesi interessate per la presentazione delle domande di registrazione dei prodotti e delle specialità medicinali fabbricate in Italia o nel Regno Unito e poste in commercio rispettivamente nel Regno Unito o in Italia alla data di entrata in vigore del presente Accordo.

7° Il presente Accordo sarà ratificato e lo scambio delle rispettive ratifiche avrà luogo a Londra il più presto possibile. Esso entrerà in vigore 30 giorni dopo la data dello scambio delle ratifiche.

Il presente Accordo potrà essere denunciato da ognuna delle Parti Contraenti, in qualsiasi momento, con un preavviso di tre mesi.

Fatto a Roma il 21 marzo 1940-XVIII in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facendo ugualmente fede.

CIANO PERCY LORAINE

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Agreement between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Kingdom of Italy for the Regulation of Trade in Medicinal Products.

The Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Royal Italian Government having recognised the necessity of establishing the measures to be applied, for purposes of health, to imports of medicinal products and in particular medicinal specialities from the United Kingdom to Italy and from Italy to the United Kingdom, have agreed to substitute the following provisions for those contained in the notes exchanged on the 9th July, 1907, between the two countries: —

1. The Royal Italian Government shall allow the unrestricted entry into Italy of medicinal products and medicinal specialities produced in and consigned from the United Kingdom, subject to compliance with the regulations and general conditions provided for under Italian legislation.

2. The United Kingdom Government shall allow the unrestricted entry into the United Kingdom of medicinal products and medicinal specialities produced in and consigned from Italy, subjetc to compliance with the regulations and general conditicns provided for under the legislation of the United Kingdom.

3. The medicinal products and specialities imported from either country into the other shall not be granted, after their importation, less favourable treatment than that granted to medicinal products and specialities of national production.

4. Serums, vaccines, viruses, toxins, biological and similar products, as well as opotherapeutic products, are subject exclusively to the legislative measures already in force or subsequently to be enforced in either of the two countries.

5. Each of the contracting Parties reserves to itself the right, in exceptional cases, bearing in mind the necessity of protecting public health, to prohibit the importation of the products forming the subject of the present Agreement. Immediate notice of such prohibition must be made to the other contracting Government.

6. A period of one year from the date of the coming into force of the present Agreement shall be granted to Italian or United Kingdom firms interested for the submission of applications to register medicinal products and specialities produced respectively in Italy and the United Kingdom and offered for sale respectively in the United Kingdom and Italy at that date.

7. The present Agreement shall be ratified and the ratifications shall be exchanged in London as soon as possible. It shall come into force thirty days after the day of exchange of ratifications.

The present Agreement may be denounced by either contracting Party at any time, at three months' notice.

Done in duplicate at Rome on the 21th day of March, 1940, in English and italian, both texts being equally authentic.

PERCY LORAINE CIANO

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

LEGGE 13 giugno 1952, n. 698.

Concessione di un contributo per spese di vestiario agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica inviati all'estero in missione di lunga durata.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica inviati all'estero in missione di durata superiore ai sei mesi è concesso un contributo per spese di vestiario nelle misure, rispettivamente, di L. 100.000 e L. 60.000.

Art. 2.

La spesa complessiva di L. 3.000.000 annue derivante dalla presente legge verrà fronteggiata, nell'esercizio finanziario 1951-52, con lo stanziamento del capitolo 35 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto e dei corrispondenti capitoli dello stesso stato di previsione per i successivi esercizi finanziari.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 giugno 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 13 giugno 1952, n. 699.

Conferimento del titolo di « Professore Emerito » al professore Gaetano Pieraccini.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Al professore Gaetano Pieraccini è conferito il titolo di « Professore Emerito » presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 giugno 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 18 giugno 1952, n. 700.

Aumento del contributo governativo annuo a favore della Scuola normale superiore di Pisa da lire 2.842.500 a lire 20 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato l'aumento del contributo governativo annuo a favore della Scuola normale superiore di Pisa, da L. 2.842.500 a L. 20.000.000, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52.

Art. 2.

Alla maggiore spesa di L. 17.157.500, di cui al precedente art. 1, che farà carico al bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1951-52, verrà fatto fronte mediante riduzione per equivalente importo dello stanziamento del capitolo n. 453 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio predetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 giugno 1952

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 1° luglio 1952, n. 701.

Norme in materia di revisione di canoni enfiteutici e di affrancazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I canoni in danaro di enfiteusi costituite anteriormente al 28 ottobre 1941 sono aumentati a sedici volte l'ammontare dovuto a quella data, a decorrere dalla prima scadenza posteriore alla entrata in vigore della presente legge.

La misura dell'aumento è ad otto volte per i canoni enfiteutici stabiliti nei provvedimenti di ripartizione fra i cittadini utenti di uso civico.

Art. 2.

La variazione del canone disposta dall'articolo precedente assorbe, se li supera, gli aumenti dipendenti dall'applicazione degli articoli 962 del Codice civile, 144 e 145 delle disposizioni di attuazione e transitorie di detto Codice; ed è considerata come prima revisione ai sensi del citato art. 144.

La successiva revisione, in base all'art. 962 del Codice civile, potrà essere richiesta dal concedente dopo il decorso di dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge, e dall'enfiteuta anche prima di tale termine.

Art. 3.

Nei procedimenti di affrancazione dei canoni enfiteutici che siano pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge e che non siano stati conclusi con sentenza passata in giudicato o definiti con atto formale fra le parti, si applica, agli effetti della determinazione del prezzo di affrancazione, l'aumento del canone in conformità dell'art. 1.

Qualora il canone enfiteutico consista in prodotti naturali, la somma da capitalizzare ai fini dell'affrancazione si determina nella media dei valori di tali prodotti durante il decennio antecedente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

La presente legge si applica anche agli enti in confronto dei quali fu con decreto legislativo 4 dicembre 1946, n. 671, sospeso temporaneamente fino al 31 dicembre 1948 l'esercizio del diritto di affrancazione.

Art. 5.

La presente legge non si applica ai canoni enfiteutici dovuti per enfiteusi costituite da o a favore di enti di colonizzazione aventi per scopo la bonifica e la distribuzione dei fondi a coltivatori diretti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1952

EINAUDI

DE GASPERI — ZOLI — SCELBA — VANONI — PELLA — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1952, n. 702.

Assegnazione di fondi agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1951-52 a norma dell'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (2° provvedimento).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Viste le leggi 9 ottobre 1951, nn. 1096 e 1098; 20 ottobre 1951, n. 1108; 24 ottobre 1951, n. 1106 e 31 ottobre 1951, nn. 1115 e 1117;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato *ad interim* per il tesoro;

Decreta:

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio finanziario 1951-52, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 216. — Retribuzioni, ecc., al personale non di ruolo, ecc.	L.	4.000.000
Cap. n. 247. — Retribuzioni, ecc., al personale salariato	»	20.000.000
Cap. n. 433. — Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato, ecc.	»	500.000.000
Cap. n. 571. — Pensioni ed assegni di guerra, ecc.	»	2.000.000.000
Cap. n. 589. — Stipendi e assegni fissi al personale di gruppo *B* delle pensioni di guerra	»	20.000.000
	L.	2.544.000.000

Ministero delle finanze:

Cap. n. 222. — Restituzioni e rimborsi	L.	1.400.000.000
Cap. n. 223. — Restituzione e rimborsi di addizionale alle imposte dirette, ecc.	»	25.000.000
Cap. n. 249. — Restituzioni di imposte di fabbricazione sui filati, ecc. esportati	»	4.000.000.000
	L.	5.425.000.000

Ministero della pubblica istruzione:

Cap. n. 24. — Pensioni ordinarie, ecc.	L.	400.000.000
Cap. n. 41 — Spese per stipendi, ecc., al personale insegnante nelle scuole elementari, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 43. — Indennità di studio, ecc.	»	322.730.000
Cap. n. 59. — Scuole magistrali per la formazione delle maestre delle scuole materne - Stipendi, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 75. — Oneri previdenziali, ecc.	»	37.000.000
Cap. n. 96. — Stipendi, assegni, ecc., agli insegnanti di educazione fisica	»	500.000.000
Cap. n. 100 — Convitti nazionali ed educandati femminili. Stipendi, ecc.	»	2.000.000
Cap. 119. — Istituti tecnici agrari. Stipendi, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 132. — Personale degli istituti tecnici nautici, ecc. Stipendi, ecc.	»	8.000.000
Cap. 136. — Scuole, ecc., di avviamento professionale. Stipendi, ecc.	»	1.700.000.000
Cap. n. 142. — Oneri previdenziali, ecc.	»	273.000.000
	L.	3.310.730.000

Ministero della difesa:

Cap. n. 12. — Pensioni ordinarie, ecc.	L.	500.000.000

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Cap. n. 2. — Retribuzioni al personale non di ruolo, ecc.	L.	724.544.000
Cap. n. 3. — Oneri previdenziali, ecc.	»	49.100.000
Cap. n. 69. — Stipendi ed assegni fissi al personale del Corpo delle foreste, ecc.	»	102.000.000
	L.	875.644.000

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Cap. n. 2. — Paghe giornaliere al personale di commutazione telefonica, ecc.	L.	30.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1952

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1952
Atti del Governo, registro n. 54, foglio n. 128. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1952.

Misura del rimborso del diritto erariale sul carbone coke impiegato nella produzione della ghisa.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i decreti-legge 27 ottobre 1937, n. 1943 e 16 giugno 1938, n. 996, e la legge 30 novembre 1939, n. 2025, modificante l'art. 2 del decreto-legge 16 giugno 1938, n. 996, che accordano agevolezze doganali a favore del carbone fossile e del coke impiegato per la produzione della ghisa;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 27 ottobre 1937, numero 1943, che autorizza il Ministro per le finanze a variare con proprio decreto la misura complessiva della somma da rimborsare, in relazione alle variazioni del dazio doganale e del diritto fisso erariale stabiliti per il carbone fossile proveniente dall'estero;

Vista la tariffa generale dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica Italiana 7 luglio 1950, n. 442;

Vista la voce n. 265 della indicata tariffa che esenta dal dazio il carbone fossile naturale;

Decreta:

Articolo unico.

Il rimborso di cui al secondo comma dell'art. 2 del decreto-legge 16 giugno 1938, n. 996, per il carbone coke ottenuto nel territorio della Repubblica, impiegato nella produzione di ghisa, secondo l'art. 1 del decreto-legge medesimo, è fissato in lire 3,75 a tonnellata.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 aprile 1952

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1952
Registro Finanze n. 15, foglio n. 347.

(3196)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1952.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Cortina d'Ampezzo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Belluno per la tutela delle bellezze naturali, nell'adunanza del 20 aprile 1951, includeva nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Cortina d'Ampezzo;

Considerato che l'elenco di tali immobili è stato pubblicato ai sensi del citato art. 2 della legge sulle bellezze naturali, per un periodo di tre mesi all'albo del comune di Cortina d'Ampezzo senza che sia stata prodotta alcuna opposizione da parte di chicchessia;

Riconosciuto che l'intero territorio del comune di Cortina d'Ampezzo comprende nel suo insieme bellezze che costituiscono un quadro naturale di rara suggestività anche per le Dolomiti che circondano la incantevole conca;

Decreta:

Il territorio del comune di Cortina d'Ampezzo indicato nello annesso elenco, redatto dalla Commissione provinciale di Belluno, per la tutela delle bellezze naturali, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con l'elenco compilato dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Belluno.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Cortina d'Ampezzo provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale, entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusto l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta* stessa.

Roma, addì 10 giugno 1952

p. *Il Ministro*: VISCHIA

Commissione provinciale per la tutela del paesaggio della provincia di Belluno

La Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Belluno nella seduta del 20 aprile 1951, rioccupandosi del voto già espresso nella seduta del 30 ottobre u. s. sulla riconferma del vincolo paesistico su tutto il territorio di Cortina d'Ampezzo a sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, senza il cui voto il vincolo, già disposto con decreto Ministeriale 18 giugno 1939, sarebbe ora privo di efficacia.

Invitato il signor sindaco di Cortina ad esprimere il suo pensiero in proposito, dichiara di non aver nulla da eccepire sulla proposta riconferma del vincolo paesistico sull'intero territorio del Comune. Raccomanda tuttavia che siano tenute presenti le necessità edilizie di Cortina e che, per non ostacolare le nuove costruzioni, siano di volta in volta esaminati con senso realistico i progetti che si presentano.

La Commissione, all'unanimità esprime il voto favorevole per l'estensione del vincolo paesistico all'interno del territorio del comune di Cortina d'Ampezzo a sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, riconfermando la validità del decreto Ministeriale del 18 giugno 1939.

(*Omissis*).

(3092)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1952.

Revoca del decreto Ministeriale 14 luglio 1951, concernente l'unificazione delle frequenze degli impianti elettrici in alcune zone delle provincie di Rovigo, Venezia e Ferrara.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 7 dicembre 1942, n. 1745, concernente l'unificazione delle frequenze degli impianti elettrici, la quale fissa il termine massimo entro cui essa deve essere realizzata;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 255, che autorizza il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Ministro per l'industria e commercio e il Ministro per i trasporti, a stabilire il termine di applicazione della legge suddetta nelle regioni non ancora passate alla frequenza unificata, entro il termine massimo da essa previsto;

Visto il decreto Ministeriale 14 luglio 1951, che anticipa al 29 giugno 1952 il termine suddetto per alcune zone delle provincie di Rovigo, Venezia e Ferrara;

Ritenuto che per le sopravvenute circostanze create dalla alluvione del 1951 che ha colpito quelle zone, il passaggio alla frequenza unificata entro il termine del 29 giugno 1952 non può avere luogo;

Sentito il Ministro per l'industria ed il commercio ed il Ministro per i trasporti;

Decreta:

E' revocato ad ogni effetto il decreto Ministeriale 14 luglio 1951 suindicato.

Roma, addì 28 giugno 1952

Il Ministro: ALDISIO

(3174)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1952.

Determinazione dei tipi e delle denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato diretto all'estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486, convertito nella legge 29 novembre 1928, n. 2842;

Visto il decreto Ministeriale 28 giugno 1951, col quale venne sostituita la tabella approvata con decreto Ministeriale 5 giugno 1950, contenente la determinazione dei tipi e delle denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato da spedire all'estero;

Non ravvisandosi, per l'attuale campagna, la necessità di apportare nella tabella stessa alcuna modificazione;

Sulla proposta dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Decreta:

Art. 1.

La tabella dei tipi e delle denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato diretto all'estero, annessa al decreto Ministeriale 28 giugno 1951, rimane invariata per l'annata 1951-52 e comunque fino a quando non verrà modificata.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1952

Il Ministro per il commercio con l'estero
LA MALFA

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
FANFANI

Il Ministro per l'industria e per il commercio
CAMPILLI

(3194)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1952.

Unificazione della frequenza degli impianti elettrici per i Comuni delle provincie di Belluno, Brescia, Mantova, Padova, Rovigo, Trento, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 7 dicembre 1942, n. 1745, concernente l'unificazione delle frequenze degli impianti elettrici, la quale fissa il termine massimo entro cui essa deve essere realizzata;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 255, e il decreto legislativo 19 marzo 1947, n. 276, che anticipano, rispetto al termine suddetto, la unificazione della frequenza nell'Italia centrale e meridionale, il primo dei quali autorizza inoltre il Ministero dei lavori pubblici, sentito il Ministro per l'industria e il commercio e il Ministro per i trasporti, a stabilire il termine di applicazione della legge suddetta nelle regioni non ancora passate alla frequenza unificata, entro il termine massimo da essa previsto;

Visto il decreto Ministeriale 29 settembre 1949, che anticipa, rispetto al termine suddetto, l'unificazione della frequenza di alcune zone dell'Italia settentrionale;

Visto il decreto Ministeriale 21 ottobre 1950, che anticipa rispetto al termine suddetto, l'unificazione delle frequenze nelle provincie di Trento e Bolzano;

Visto il decreto Ministeriale 7 aprile 1951, che anticipa, rispetto al termine suddetto, l'unificazione delle frequenze in alcune zone delle provincie di Bologna, Ravenna, Forlì, Ferrara e Rovigo;

Visto il decreto Ministeriale 4 luglio 1951, che anticipa, rispetto al termine suddetto, l'unificazione delle frequenze in alcune zone delle provincie di Rovigo, Venezia e Ferrara;

Visto il decreto Ministeriale 4 settembre 1951, che anticipa, rispetto al termine suddetto, l'unificazione delle frequenze in alcune zone della Lombardia e della provincia di Novara;

Ritenuta la necessità di accelerare l'unificazione delle frequenze nelle restanti zone dell'Italia settentrionale, particolarmente allo scopo di uniformare al più presto le condizioni di esercizio degli impianti elettrici di tutta l'Italia settentrionale e di consentire il più rapidamente possibile e nella maniera più agevole i mutui collegamenti e gli scambi di energia;

Sentiti il Ministro per l'industria e commercio e il Ministro per i trasporti;

Decreta:

Il termine di cui all'art. 5 della legge 7 dicembre 1942, n. 1745, entro il quale dovranno essere messi in condizione di funzionare alla frequenza di 50 Hz, a cura e spese rispettivamente dei produttori, distributori ed utenti di energia elettrica, tutti gli esistenti macchinari ed apparecchi elettrici destinati alla produzione, distribuzione ed utilizzazione di energia elettrica, nonchè i motori primi e le macchine utilizzatrici ad essi collegati, è anticipato al 28 settembre 1952, per i territori dei Comuni appartenenti alle provincie di Belluno, Brescia, Mantova, Padova, Rovigo, Trento, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza indicati nell'elenco allegato al presente decreto.

Dopo tale data gli impianti elettrici dei suddetti territori dovranno funzionare esclusivamente alla frequenza di 50 Hz.

Roma, addì 30 giugno 1952

Il Ministro: ALDISIO

Elenco dei Comuni nei quali gli esistenti macchinari e apparecchi elettrici destinati alla produzione, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica dovranno essere messi in condizione di funzionare a 50 Hz entro il 28 settembre 1952.

Provincia di Belluno.

Arsiè, Belluno, Cesiomaggiore, Chies d'Alpago, Farra d'Alpago, Feltre, Fonzaso, Lamon, Lentiai Limana, Longarone, Mel, Pedavena, Pieve d'Alpago, Ponte nelle Alpi, Puos d'Alpago, San Gregorio nelle Alpi, Santa Giustina, Sedico, Seren del Grappa, Sospirolo, Soverzene, Sovramonte, Tambre d'Alpago, Trichiana.

Provincia di Brescia.

Pozzolengo.

Provincia di Mantova.

Cavriana, Marmirolo, Monzambano, Ostiglia, Ponti sul Mincio, Serravalle a Po, Solferino, Sustinente, Volta Mantovana.

Provincia di Padova.

Abano Terme, Albignasego, Agna, Anguillara, Arquà Petrarca, Arre, Bagnoli di Sopra, Baone, Barbona, Battaglia Terme, Boara Pisano, Borgoricco, Cadoneghe, Campodarsegno, Campodoro, Camposampiero, Campo San Martino, Candiana, Carceri, Carmignano di Brenta, Carrara San Giorgio, Carrara Santo Stefano, Cartura, Casale di Scodosia, Casalserugo, Castelbaldo, Cervarese Santa Croce, Cinto Euganeo, Cittadella, Conselve, Curtarolo, Este, Fontaniva, Galliera Veneta, Galzignano, Gazzo, Grantorto, Granze, Legnaro, Limena, Lozzo Atestino, Maserà di Piave, Masi, Massanzago, Megliadino San Fidenzio, Megliadino San Vitale, Merlara, Mestrino, Monselice, Montagnana, Montegrotto Terme, Noventa Padovana, Ospedaletto Euganeo, Padova, Pernumia, Piacenza d'Adige, Piazzola sul Brenta, Piove di Sacco (limitatamente alla frazione di Piovega), Polverara, Ponso, Ponte San Nicolò, Pozzonovo, Rovolon, Rubano, Saccolongo, Saletto, Sant'Angelo di Piove di Sacco, San Giorgio delle Pertiche, San Giorgio in Bosco, San Pietro in Gu, San Pietro Viminario, Santa Giustina in Colle, Santa Margherita d'Adige, Sant'Elena, Sant'Urbano, Saonara, Selvazzano Dentro, Solesino, Stanghella, Teolo, Terrassa Padovana, Tombolo, Torreglia, Tribano, Urbana, Veggiano, Vesco-

vana, Vighizzolo d'Este, Vigodarzere, Vigonza, Villa del Conte, Villa Estense, Villafranca Padovana, Villanova di Camposampiero, Vo.

Provincia di Rovigo.

Arquà Polesine, Badia Polesine, Bagnolo di Po, Bergantino, Bosaro, Calto, Canda, Castelguglielmo, Castelmassa, Castelnuovo Bariano, Ceneselli, Ceregnano, Costa di Rovigo, Crespino, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Gavello, Giacciano con Baruchella, Guarda Veneta, Lendinara, Lusia, Melara, Pincara, Polesella, Pontecchio Polesine, Rovigo, San Bellino, San Martino di Venezze, Trecenta, Villadose, Villamarzana, Villanova del Ghebbo.

Provincia di Trento.

Lavarone, Luserna.

Provincia di Treviso.

Borso del Grappa, Crespano del Grappa, San Zenone degli Ezzelini.

Provincia di Venezia.

Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Dolo, Fiesso d'Artico, Fossò, Mira (esclusa la località Malcontenta), Mirano (limitatamente alle zone servite dalla sottostazione di Mira della Società Adriatica di Elettricità), Noale (limitatamente alla frazione di Briana), Pianiga, Santa Maria di Sala, Stra, Vigonovo.

Provincia di Verona.

Affi, Albaredo d'Adige, Angiari, Arcole, Badia Calavena, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Bosco Chiesanuova, Bovolone, Brentino-Belluno, Bussolengo, Buttapietra, Caldiero, Caprino Veronese, Casaleone, Castagnaro, Castel d'Azzano, Castelnuovo di Verona, Cavaion Veronese, Cazzano di Tramigna, Cerea, Cerro Veronese, Cologna Veneta, Colognola ai Colli, Concamarise, Costermano, Dolcè, Erbè, Erbezzo, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Gazzo Veronese, Grezzana, Illasi, Isola Rizza, Isola della Scala, Lavagno, Lazzise, Legnago, Marano Valpolicella, Mezzane di Sotto, Minerbe, Montecchia di Croesara, Monteforte d'Alpone, Mozzacane, Negrar, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Pastrengo, Pescantina, Peschiera del Garda, Povegliano Veronese, Pressana, Rivoli, Roncà, Ronco all'Adige, Roverchiara, Roveredo in Guà, Roverè Veronese, Salizzole, Sanguinetto, Sant'Ambrogio di Valpolicella, San Bonifacio, San Giovanni Ilarione, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, San Mauro di Saline, San Pietro in Cariano, San Pietro di Morubio, Sant'Anna d'Alfaedo, San Zeno di Montagna, Soave, Sommacampagna, Sona, Sorgà Torrazzo, Tregnago, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Verona, Veronella, Vestenanuova, Vigasio, Villa Bartolomea, Villafranca Veronese, Zevio, Zimella.

Provincia di Vicenza.

Agugliaro, Albettone, Alonte, Altavilla Vicentina, Altissimo, Arcugnano, Arsiero, Arzignano, Asiago, Asigliano Veneto, Barbarano Vicentino, Bassano del Grappa, Bolzano Vicentino, Breganze, Brendola, Bressanvido, Brogliano, Caldogno, Caltrano, Calvese, Camisano Vicentino, Campiglia dei Berici, Campolongo sul Brenta, Carrè, Cartigliano, Cassola, Castegnerro, Castelgomberto, Chiampo, Chiuppano, Cismon, Cogollo del Cengio, Conco, Cornedo Vicentino, Costabissara, Creazzo, Crespadoro, Dueville, Enego, Fara Vicentino, Foza, Gallio, Gambellara, Gambugliano, Grancona, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Isola Vicentina, Laghi, Lastebasse, Longare, Lonigo, Lugo Vicentino, Lusiana, Malo, Marano Vicentino, Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montecchio Precalcino, Monte di Malo, Montegalda, Montegaldella, Monteviale, Monticello Conte Otto, Montorso Vicentino, Mossano, Mussolente, Nanto, Nogarole Vicentino, Nove, Noventa Vicentina, Orgiano, Pedemonte, Pianezze, Piovene-Rocchette, Poiana Maggiore, Posina, Pove, Pozzoleone, Quinto Vicentino, Recoaro Terme, Roana, Romano d'Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Rotzo, Salcedo, Sandrigo, San Germano dei Berici, San Nazario, San Pietro Mussolino, Santorso, San Vito di Leguzzano, Sarcedo, Sarego, Schiavon, Schio, Solagna, Sossano, Sovizzo, Tezze sul Brenta, Thiene, Tonezza, Torrebelvicino, Torri di Quartesolo, Tretto, Trissino, Valdagno, Valdastico, Valli del Pasubio, Valstagna, Velo d'Astico, Vicenza, Villaga, Villaverla, Zanè, Zermeghedo, Zugliano.

(3175)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Istituzione di servizio fonotelegrafico

In data 16 giugno 1952, è stato istituito il servizio fonotelegrafico nella ricevitoria postale di Chianche (Avellino) in collegamento con l'ufficio telegrafico di Benevento.

(3100)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 146

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 4 luglio 1952

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,92	643,75
» Firenze	624,88	645 —
» Genova	624,92	645 —
» Milano	624,92	646 —
» Napoli	624,90	635,50
» Palermo	624,91	643,37
» Roma	624,90	645,875
» Torino	624,89	645 —
» Trieste	624,92	—
» Venezia	—	—

Media dei titoli del 4 luglio 1952

Rendita 3,50 % 1906	67,45
Id. 3,50 % 1902	62,70
Id. 3 % lordo	66,10
Id. 5 % 1935	95,025
Redimibile 3,50 % 1934	72,425
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	71,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	70,475
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,925
Id. 5 % 1936	91,675
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	98,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	98,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	98,90

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 4 luglio 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,91
1 dollaro canadese	»	645,94

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1.749,75

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso speciale per esami a sessantacinque posti di ingegnere principale di sezione del Corpo del genio civile (gruppo A, grado 8°).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il personale del Corpo del genio civile approvato con regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, che reca disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dalla Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, contenente norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, circa l'ammissione ai concorsi pubblici;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, contenente modificazioni ai ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Vista la legge 1° dicembre 1949, n. 868;

Vista la legge 8 gennaio 1952, n. 47;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso speciale per esame a sessantacinque posti di ingegnere principale di sezione del Corpo del genio civile (gruppo *A*, grado 8°) al quale possono partecipare:

a) gli ingegneri principali del Corpo del genio civile, che alla data di pubblicazione del bando di concorso, abbiano almeno due anni di anzianità nel grado nonchè gli ingegneri dello stesso Corpo che all'atto del loro inquadramento in ruolo avevano prestato sei anni di servizio nei ruoli tecnici del gruppo *A*, civili o militari, di altre Amministrazioni dello Stato, ovvero otto anni di servizio con la qualifica di impiegati tecnici non di ruolo di 1ª categoria presso le Amministrazioni dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste;

b) gli impiegati dei ruoli tecnici di gruppo *A* di altre Amministrazioni dello Stato, che siano in possesso del diploma di laurea in ingegneria civile o industriale e che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, abbiano almeno sei anni di servizio nei ruoli predetti;

c) gli impiegati tecnici non di ruolo, assunti con la qualifica di 1ª categoria dal Ministero dei lavori pubblici e dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che siano in possesso del diploma di laurea in ingegneria civile od industriale e che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, abbiano almeno dodici anni di ininterrotto servizio con la qualifica di ingegnere, alle dipendenze delle Amministrazioni predette o dei consorzi di bonifica.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso di cui all'articolo precedente si prescinde da ogni limite di età.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, corredate dei prescritti documenti e firmate dai concorrenti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª) entro il termine perentorio di giorni sessanta che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalle domande dovrà risultare nel seguente ordine:

a) nome, cognome e paternità del candidato;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio;

d) indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

e) amministrazione dalla quale il candidato dipende;

f) dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

g) estremi del libretto ferroviario per coloro che ne sono in possesso (v. art. 4, n. 10).

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 40 rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere se da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

2. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso, dal prefetto e, nell'altro, dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

3. Diploma originale, o copia autentica notarile legalizzata dall'autorità giudiziaria, della laurea in ingegneria civile od industriale. Coloro che conseguirono detta laurea posteriormente all'entrata in vigore del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, dovranno presentare il diploma comprovante di avere superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere civile od industriale a' sensi del regio decreto suindicato, ovvero il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione suddetta a norma delle vigenti disposizioni.

I candidati appartenenti ai territori annessi al territorio dello Stato con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, e che abbiano acquistato la cittadinanza italiana in virtù della sezione VI, parte III, del Trattato di San Germano, dell'art. 7, n. 2, del Trattato di Rapallo, del regio decreto 30 dicembre 1922, n. 1890, e del regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, possono essere ammessi al concorso se risulti che alla data di annessione dei detti territori erano in possesso di uno dei seguenti titoli:

a) titolo di ingegnere civile od industriale autorizzato;

b) attestato di secondo esame di stato conseguito in un politecnico della cessata monarchia austro-ungarica o dell'esame di Stato della Scuola governativa superiore di agronomia di Vienna o delle scuole superiori montanistiche.

Non sono ammessi titoli equipollenti.

4. Certificato delle votazioni ottenute negli esami delle singole materie di studio dei corsi delle scuole di ingegneria e in quello di laurea.

Sono esentati dal produrre il titolo di studio di cui ai precedenti nn. 3 e 4, soltanto coloro che si trovano nelle condizioni previste dal comma *a*) dell'art. 1.

5. Certificato di buona condotta morale su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

6. Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso.

7. Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 85, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal Procuratore della Repubblica.

8. Certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle

superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di fiducia, i candidati per i quali lo ritenga necessario.

9. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, oppure il certificato di esito di leva vistato per conferma dal competente commissario di leva, per coloro che siano stati dichiarati inabili al servizio militare ovvero dispensati dal servizio stesso.

10. Fotografia recente del candidato applicata su carta bollata da L. 32 con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovrà, nel caso, indicare gli estremi, nella domanda di ammissione al concorso.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

11. Stato di famiglia su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto, per i coniugati ed i vedovi.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 3 e 9 e quello indicato al n. 11 del presente articolo.

I concorrenti che si trovino alle armi possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 1, 2, 3, 6, 10 e 11 del presente articolo, purchè presentino un certificato in carta bollata da L. 24, rilasciato dal Comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

12. I concorrenti che siano impiegati di ruolo e che si trovino nelle condizioni di cui ai commi *a*) e *b*) del suindicato art. 1 dovrano produrre, su carta bollata da L. 40, copia dello stato di servizio civile da rilasciarsi dall'Amministrazione di appartenenza, per comprovare il requisito della anzianità dei servizio richiesto per l'ammissione al presente concorso.

I candidati che all'atto del loro inquadramento in ruolo avevano prestato otto anni di servizio con la qualifica di impiegati tecnici non di ruolo di 1ª categoria presso le Amministrazioni dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste dovranno produrre inoltre un certificato, su carta bollata da L. 24, da rilasciarsi dall'Amministrazione dalla quale dipendevano, attestante la data d'inizio del servizio non di ruolo prestato, gli estremi del provvedimento ministeriale di assunzione e di eventuale conferma, nonchè la qualità del servizio stesso, le qualifiche riportate e la continuità o meno del servizio reso.

I concorrenti che siano impiegati civili statali non di ruolo, di cui al comma *c*) dell'art. 1, dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 24, da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui dipendono, dal quale risultino la data d'inizio del servizio non di ruolo prestato, gli estremi del provvedimento ministeriale di assunzione e di eventuale conferma, nonchè la qualità del servizio stesso, le qualifiche riportate e che il servizio è stato reso ininterrottamente.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano (compresi, quindi, gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, etc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata.

Art. 5.

Ai fini previsti dalle vigenti disposizioni gli interessati potranno produrre inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918, presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale ufficiale militare 1922, in carta bollata da L. 24. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani, potranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume o la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-1943 della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 242, potranno produrre, a seconda dell'Arma e Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 20860/Od 6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Od del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o dalla guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dall'11 gennaio 1948, potranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra:

g) gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione ovvero dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, potranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per i fatti di guerra, potranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata in bollo da L. 24, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, potranno produrre un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, potranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L 24;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, potranno produrre l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142) del 21 giugno 1948 in carta bollata da L. 24;

n) i decorati di medaglie al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, potranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

Art. 6.

I documenti di cui ai nn. 2, 5, 6, 7 ed 8 del precedente art. 4 e quello di cui al n. 11 dello stesso art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alla domanda di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al precedente art. 3 e di quelle non corredate di tutti i documenti prescritti dall'art. 4.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali. Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato dei documenti per partecipare a concorsi indetti da questo Ministero, potranno far riferimento ai documenti come sopra presentati (ad eccezione della fotografia) purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 6.

I documenti ai quali il candidato intende far riferimento, debbono essere elencati nella domanda di ammissione, con l'indicazione dei relativi estremi (autorità che li ha rilasciati, data del rilascio, ecc.).

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'Amministrazione potrà concedere una congrua proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con l'ultima guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine e di non avere potuto farvi ritorno.

I concorrenti che risiedono in territorio non metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se, entro il termine fissato, abbiano fatto pervenire solo la domanda, purchè producano entro i trenta giorni successivi i documenti prescritti.

Art. 8.

Non potranno partecipare al concorso oggetto del presente decreto coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi pubblici per esami per la nomina ad ingegnere del genio civile, senza conseguirvi l'idoneità .

Art. 9.

L'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale.

Art. 10.

L'esame consisterà in quattro prove scritte ed una orale, ed avrà luogo in Roma in base al programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui, tanto le prove scritte, quanto quelle orali saranno tenute.

Art. 11.

La Commissione esaminatrice sarà composta, a' termini dell'art. 3 della legge 8 gennaio 1952, n. 47.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo sesto del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 12.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle norme vigenti.

Art. 13.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno inquadrati direttamente nel grado 8° del ruolo degli ingegneri del Corpo del genio civile e verrà loro corrisposto lo stipendio iniziale del grado 8° di gruppo *A*.

Art. 15.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 marzo 1952

Il Ministro: ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1952
Registro n. 16, foglio n. 67. — DEL GOBBO

PROGRAMMA D'ESAME

L'esame consiste in quattro prove scritte ed una orale. Le prove verteranno sulle seguenti materie:

1. - *Viabilità*:

a) tracciamento planimetrico e altimetrico e sezione trasversale di strade statali, provinciali comunali e di autostrade: computo metrico di movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

b) forma e dimensioni delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti e viadotti in muratura, in ferro, in cemento armato ed in legname). Sistemi delle centinature delle grandi volte, fondazioni, gallerie;

c) opere di consolidamento dei terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

d) sistemi di pavimentazione e di manutenzione del piano stradale

2. - *Opere idrauliche*:

a) servizio idrografico e determinazione della portata di fiumi e torrenti;

b) correzioni e sistemazione di fiumi e torrenti, ed opere di difesa relativa., imboschimenti, briglie, arginature, manufatti di scolo e di derivazione, servizio di piena;

c) utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione, industriali e di navigazione ed opere d'arte relative e loro circolazione;

d) acquedotti e fognature;

e) bonifiche per colmata, a prosciugamento naturale e a prosciugamento meccanico. Impianti idrovori.

3. - *Opere marittime*:

a) disposizioni generali dei porti;

b) scogliere, moli, banchine e loro arredamento, scali, bacini di raddobbo, ormeggi ed altre opere portuali;

c) fari;

d) difesa delle spiagge in corrosione.

4. - *Elettrotecnica*:

a) nozioni generali;

b) impianti di produzione di energia elettrica, linea di trasporto e di distribuzione.

5. - *Edilizia.*

a) edifici pubblici e case di abitazione civile, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

b) edifici industriali, strutture portanti in cemento armato, in ferro e legno e relativi calcoli di stabilità;

c) prescrizioni per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato;

d) elementi di urbanistica.

6. - *Materiali da costruzione e impianti di cantiere*:

norme per la prova e per l'accettazione dei materiali da costruzione;

impianti di cantieri di costruzione e macchine relative.

7. - *Legislazione*:

leggi e regolamenti sui lavori pubblici; capitolato generale e capitolati speciali.

Roma, addì 27 marzo 1952

Il Ministro: ALDISIO

(3085)

MINISTERO DEL TESORO

Graduatoria di merito dei concorrenti ai posti di agente di cambio della Borsa valori di Firenze

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio e per il funzionamento delle Borse valori;

Visto il decreto Ministeriale 10 febbraio 1951, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1951, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 28, con il quale vennero banditi i concorsi ad agente di cambio delle Borse valori di Milano, Roma, Torino, Genova, Napoli, Firenze, Palermo e Bologna;

Visto il decreto Ministeriale 3 marzo 1951, registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 1951, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 270, con il quale, fra l'altro, venne costituita la Commissione esaminatrice del concorso di Firenze;

Visti i verbali delle deliberazioni adottate dalla Commissione esaminatrice del concorso di Firenze;

Vista la graduatoria di merito dei concorrenti formata dalla detta Commissione;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito dalla Commissione esaminatrice per la formazione della graduatoria di merito;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti ai posti di agente di cambio della Borsa Valori di Firenze:

1. Tedeschi Giorgio, ex combattente . . . punti 48,25
2. Paoncelli Ercole, procuratore alle grida, ex combattente . . . » 46,75
3. Berti Rodolfo, procuratore alle grida . . » 45,75
4. Lenzi Igino, ex combattente . . . . . » 41,50
5. Ancona Giorgio . . . . » 41,25
6. Dolfin Giovanni . . . . » 39 —
7. Balleri Giovanni Attilio . . . . . . » 38,25
8. De Ferrari Rinaldo, ex combattente . . » 37 —
9. Pellerani Lorenzo . . . . . . » 35 —
10. Dani Alberto . . . . » 34,75
11. Oriani Pietro, ex combattente . . . » 30 —

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 marzo 1952

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1952
Registro Tesoro n. 13, foglio n. 166. — GRIMALDI

(3044)

Graduatoria di merito dei concorrenti ai posti di agente di cambio della Borsa valori di Torino

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio e per il funzionamento delle Borse valori;

Visto il decreto Ministeriale 10 febbraio 1951, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1951, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 28, con il quale vennero banditi i concorsi ad agente di cambio delle Borse valori di Milano, Roma, Torino, Genova, Napoli, Firenze, Palermo e Bologna;

Visto il decreto Ministeriale 3 marzo 1951, registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 1951, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 270, con il quale, fra l'altro, venne costituita la Commissione esaminatrice del concorso di Torino:

Visto il decreto Ministeriale 13 agosto 1951, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1951, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 81, con il quale venne sostituito un membro della predetta Commissione esaminatrice del concorso di Torino;

Visti i verbali delle deliberazioni adottate dalla Commissione esaminatrice del concorso di Torino;

Vista la graduatoria di merito dei concorrenti formata dalla detta Commissione;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito dalla Commissione esaminatrice per la formazione della graduatoria di merito;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti ai posti di agente di cambio della Borsa valori di Torino:

1. Penati Luigi, ex agente di cambio, ex combattente . . . . punti 37,50
2. Spolveretti Antonio, commissionario . . » 37 —
3. Masinari Giovanni, procuratore alle grida, ex combattente . . . . . . » 36 —
4. Cravario Mario, commissionario . . . » 35 —
5. Bonaccorso Sante, osservatore di banca alle grida . . . . » 31,25
6. Pretonari Giuseppe, agente di cambio in carica, ex combattente . . . . . . » 27,25
7. Mezzo Pierino, procuratore alle grida . » 26,50
8. Garelli Lorenzo, procuratore alle grida . » 26,25
9. Lenzi Igino, ex combattente . . . » 26 —
10. Buffa Angelo Armando, procuratore alle grida . . . . » 24,25
11. Salamon Ferdinando . . . . . . » 19,25
12. Cacciatore Franco . . . . . . » 19 —
13. Milone Mario, procuratore alle grida . » 18,25
14. Rubic Alberto, ex combattente . . . » 17,25
15. Marchisio Mario, procuratore alle grida . » 15,25
16. Cellino Terenzio . . . . » 15 —
17. Pogolotti Enrico, ex combattente . . . » 12,75
18. Arneodo Giovanni . . . . » 12,50
19. Cassin Mario . . . . » 10,50
20. Pelizza Beniamino . . . . . . » 8,75
21. Corti Carlo . . . . » 6,25

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 maggio 1952

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1952
Registro Tesoro n. 13, foglio n. 188. — GRIMALDI

(3046)

Graduatoria di merito dei concorrenti ai posti di agente di cambio della Borsa valori di Napoli

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio e per il funzionamento delle Borse valori;

Visto il decreto Ministeriale 10 febbraio 1951, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1951, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 28, con il quale vennero banditi i concorsi ad agente di cambio delle Borse valori di Milano, Roma, Torino, Genova, Napoli, Firenze, Palermo e Bologna;

Visto il decreto Ministeriale 3 marzo 1951, registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 1951, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 270, con il quale, fra l'altro, venne costituita la Commissione esaminatrice del concorso di Napoli;

Visti i verbali delle deliberazioni adottate dalla Commissione esaminatrice del concorso di Napoli;

Vista la graduatoria di merito dei concorrenti formata dalla detta Commissione;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito dalla Commissione esaminatrice per la formazione della graduatoria di merito;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti ai posti di agente di cambio della Borsa valori di Napoli:

1. Lenzi Igino, ex combattente . . . . punti 14,50
2. Vinci Giovanni, età anni 43, ex combattente » 7 —
3. Vignola Manlio, età anni 41, ex combattente » 7 —
4. Campisi Gianfranco . . . . . . » 6.50
5. Carotenuto Giulio, ex combattente . . » 6 —
6. Sersale Giambattista . . . . . . » 6 —
7. Vitale Giulio . . . . » 5,75
8. Casdia Mario . . . . » 5,25
9. Castaldi Vincenzo, procuratore alle grida, ex combattente . . . . » 5 —
10. Oriani Pietro, ex combattente . . . » 2 —

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 aprile 1952

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1952
Registro Tesoro n. 12, foglio n. 341. — GRIMALDI

(3047)

PREFETTURA DI PESCARA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pescara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Visto il decreto prefettizio n. 3958 del 30 dicembre 1950, relativo al bando di concorso per il conferimento di posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pescara;

Visti gli atti relativi ai lavori della Commissione giudicatrice del concorso in parola;

Vista la graduatoria di merito delle candidate partecipanti al concorso stesso;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee nel concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pescara alla data 30 novembre 1950:

N.	Candidata		Punti	
1.	Di Marco Angela Speranza di Eustachio	punti	53,456	su 100
2.	Belosi Salvatora di Iovacchino	»	53,125	»
3.	De Lutis Bianca fu Eustacchio	»	52,775	»
4.	Zerbini Antonia di Aimone	»	51,312	»
5.	Pavanelli Giulia di Giuseppe	»	50,943	»
6	Marrocco Giuseppina fu Marino	»	50,931	»
7.	Di Marco Mentina di Pasquale	»	50,725	»
8	Broglia Wanda fu Pietro	»	50,675	»
9.	Belloni Flaminia di Pirro	»	50,156	»
10.	Tosoni Giorgia di Domenico	»	50,125	»
11.	Masi Angelina fu Domenico	»	50,025	»
12.	Mio Rina di Sante	»	49,981	»
13.	Serra Amedea di Giuseppe	»	49,937	»
14.	Montesi Santa di Tommaso	»	49,825	»
15.	Malfaccini Gabriella di Giulio	»	49.781	»
16.	Moretto Anna Elisa	»	49,443	»
17.	Pagani Elsa di Vittorio	»	49,412	»
18.	Pietrosanti Albania fu Domenico	»	49,300	»
19.	Pagliardini Livia fu Aristide	»	49,212	»
20.	Ciccarella Zea di Vittorio	»	49,150	»
21.	Sechini Ferretti Maria di Silvio	»	48,625	»
22.	Neri Elettra di Giacinto	»	48,468	»
23.	Mazzotti Teresa di Valerio	»	48,437	»
24.	De Annuntiis Elda di Innocenzo	»	48.011	»
25.	Genestroni Francesca di Angelo	»	47,956	»
26.	Cupaiolo Lilia fu Filippo	»	47,768	»
27.	Maccaferri Laura di Primo	»	47,756	»
28.	Di Marco Emilia di Eustacchio	»	47,637	»
29.	Cinelli Felicia di Giuseppe	»	47,006	»
30.	Pecchia Landa fu Pilade	»	47,000	»
31.	Piretti Iolanda di Enrico	»	46,862	»
32.	Coppola Linda fu Pasquale	»	46,675	»
33	Zacchi Elisa di Ivo	»	46,531	»
34.	D'Andrea Triestina fu Orazio	»	46,406	»
35.	Garuti Maria di Giuseppe	»	46,343	»
36.	Sciascera Elia	»	46,000	»
37.	Ferrone Linda di Sabatino	»	45,887	»
38.	Damiani Margherita di Teofilo	punti	45,800	su 100
39.	Romagnoli Maria in Balestrini	»	44,468	»
40.	Di Liborio Anna di Antonio	»	44,187	»
41.	Lolli Rosina di Domenico	»	44,000	»
42.	D'Alessandro Maria Emma di Domenicantonio	»	43,812	»
43.	Franceschi Auretta di Carlo	»	42,881	»
44.	Masi Filomena fu Domenico	»	42,568	»
45.	Di Benigno Maria di Bordogno	»	42,537	»
46.	Zamboni Bruna fu Policarpo	»	42,531	»
47.	Alleva Ada di Raffaele	»	42,000	»
48.	Tarsicone Nicoletta di Castaldo	»	40,800	»
49.	Di Giovanni Lucia fu Costantino	»	40,543	»
50.	Brasca Anna Luisa fu Vincenzo	»	40,187	»
51.	Zorbini Vincenza di Luigi	»	40,156	»
52.	Zamboni Leontina fu Policarpo	»	40,112	»
53.	Bernardi Lucia di Vincenzo	»	38,956	»
54.	Nedo Maria Immacolata di Saverio	»	38,250	»
55.	Pasello Walmen di Federico	»	37,156	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pescara, addì 7 giugno 1952

Il prefetto: BASSI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Visto il proprio decreto n. 9982 del 7 giugno 1952, con il quale veniva approvata la graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta di cui al decreto prefettizio n. 3958 del 30 dicembre 1950;

Visto l'ordine delle preferenze per le sedi messe a concorso indicate dalle candidate comprese nella graduatoria medesima;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate comprese nella graduatoria del concorso su indicato sono dichiarate vincitrici del posto a fianco di ciascuna rispettivamente indicato:

1) Di Marco Angela Speranza di Eustacchio: Tocco Casauria;
2) Belosi Salvatora di Iovacchino: San Valentino;
3) De Lutis Bianca fu Eustacchio: Bussi;
4) Zerbini Antonia di Aimone: Lettomanoppello;
5) Pavanelli Giulia di Giuseppe: Salle;
6) Marrocco Giuseppina fu Marino: Villa Celiera;
7) Di Marco Mentina di Pasquale: Brittoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pescara, addì 7 giugno 1952

Il prefetto: BASSI

(3060)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.